



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2743 del 27/06/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2470 del 27/06/2023

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **28/2023** a favore della Ditta SIMONE GATTO s.r.l. per l'attività di trasformazione agrumi per l'ottenimento di succhi e oli essenziali svolta presso lo stabilimento sito in C.da San Biagio del Comune di San Pier Niceto (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento

all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** la richiesta di AUA inoltrata dalla Ditta SIMONE GATTO s.r.l., pervenuta tramite S.U.A.P. territorialmente competente con nota protocollo n° 9635 del 09.11.2021, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 38026/21, ai sensi dell'art. 3 comma 1 per lo scarico di acque reflue lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di trasformazione agrumi per l'ottenimento di succhi e oli essenziali svolta presso lo stabilimento sito in C.da San Biagio del Comune di San Pier Niceto (ME);
- VISTO** il D.R.S. n° 51 del 12.02.2013 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ancora in corso di validità;
- VISTA** la Determinazione n° 246 del 12.12.2021 con condizioni e prescrizioni con la quale l'IRSAP ha rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione definitiva allo scarico dei reflui industriali dell'Agglomerato industriale di Milazzo-Giammoro nella rete fognaria, trasmessa con nota protocollo n° 28399/2021 del 13.12.2021, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 42039/21. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
- VISTO** il verbale n° 29cds del 14.12.2021 della Conferenza di Servizi convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 39118/21 del 17.11.2021;
- PRESO ATTO** che la sopra citata Conferenza di Servizi, a seguito di ampio dibattito con gli Enti partecipanti, decide di interrompere i termini procedurali e indire nuova conferenza di servizi dopo l'espressione da parte dell'Autorità di Bacino in merito alle acque di raffreddamento e quelle meteoriche che vengono convogliate nella saia;
- VISTA** la nota dell'UTC di San Pier Niceto (ME) prot. n° 13469 del 24.12.2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 43520/21, con la quale si sollecita l'Autorità di Bacino ad esprimersi sullo scarico in saia delle acque reflue di raffreddamento;
- VISTA** la nota dell'Autorità di Bacino prot. n° 1134 del 24.01.2022, di riscontro al Comune, con la quale si rappresenta che viene sospeso il giudizio di compatibilità stante l'assenza degli elaborati progettuali da allegare all'istanza;
- VISTA** la nota dell'Autorità di Bacino prot. n° 6095 del 06.04.2022, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 11322/22 del 07.04.2022, con la quale vengono richieste alcune integrazioni documentali;
- VISTI** il parere favorevole allo scarico e il N.O acustico con prescrizioni rilasciati dall'Area Tecnica del Comune di San Pier Niceto (ME) con nota protocollo n° 8022 del 23.06.2022, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 21102/22. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 2);
- VISTO** il parere endoprocedimentale favorevole con prescrizioni alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, espresso dal Dipartimento dell'Ambiente, Servizio I U.O. S1.1, pervenuto con nota protocollo n° 79923 del 04.11.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 35989/22. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 3);
- VISTA** la nota dell'Autorità di Bacino prot. n° 10210 del 27.04.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 15072/23 del 05.05.2023, con la quale, a seguito della richiesta di autorizzazione dello scarico indiretto a mare delle acque di raffreddamento e considerato che lo sversamento delle acque reflue e meteoriche avverrà in canali di scolo artificiali limitrofi allo stabilimento non appartenenti al demanio idrico fluviale e

- attualmente gestiti dal Comune di San Pier Niceto, ritiene escluso dal procedimento in corso il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica;
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 21212/23 del 20.06.2023 con la quale si chiede all'Area Tecnica del Comune di rilasciare un parere sullo scarico nella rete fognaria, in considerazione del fatto che l'IRSAP ha trasferito le reti fognarie e i pozzi dell'agglomerato industriale di Milazzo-Giammoro al Comune di San Pier Niceto;
- VISTO** il parere favorevole dell'Area Tecnica del Comune relativamente allo scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali, trasmesso con nota protocollo n° 7694 del 23.06.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 21758/23;
- CONSIDERATO** che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 15.06.2023.

PROPONE

per quanto sopra in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 28/2023 a favore della Ditta **SIMONE GATTO s.r.l.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 per lo scarico di acque reflue lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di trasformazione agrumi per l'ottenimento di succhi e oli essenziali svolta presso lo stabilimento sito in C.da San Biagio del Comune di San Pier Niceto (ME).

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) La Ditta è autorizzata ad effettuare gli scarichi delle acque provenienti dall'insediamento produttivo con le seguenti modalità:

1. le acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento acque industriali, prima dell'allaccio in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/06 per scarichi in rete fognaria. L'impianto dovrà garantire l'efficienza depurativa anche nelle nuove condizioni d'esercizio che seguiranno alla modifica richiesta, consistente nell'incremento della produzione dei succhi concentrati con un aumento dell'acqua di condensa, derivata dal processo di concentrazione, stante che circa il 60% di tali acque vengono riutilizzate nel processo, mentre la restante parte viene inviata al sistema di depurazione.

2. le acque da dilavamento e di prima precipitazione dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/06 per scarichi in corpo idrico superficiale;
3. le acque da raffreddamento dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/06 per scarichi in corpo idrico superficiale.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore, inoltre, dovrà:

1. eseguire due volte l'anno, a partire dalla data di notifica del presente atto, analisi chimiche sul refluo produttivo, da campionarsi a valle del trattamento depurativo in modalità medio 3 h preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Solfati, Cloruri, Tensioattivi, Idrocarburi totali, Oli e Grassi animali/vegetali, Saggio di Tossicità acuta inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune di San Pier Niceto (ME), all'IRSAP, all'ARPA di Messina e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
2. eseguire annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, in occasione di evento meteorico, analisi chimiche sul refluo da dilavamento (prima pioggia). Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale e Idrocarburi totali inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune di San Pier Niceto (ME), all'ARPA di Messina all'IRSAP e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
3. documentare fotograficamente la posa in opera dell'impianto di trattamento delle acque di origine meteorica, delle tubazioni afferenti ed efferenti a detto impianto, dei serbatoi di accumulo idrico, dei principali raccordi idraulici, del tombino ispezzivo e dello scarico sul canale recettore.
4. mantenere separata, rispetto alle altre linee idrauliche, la linea dei servizi igienici, che deve avere scarico a sé o, comunque, inserirsi a valle delle stazioni di trattamento;
5. non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
6. non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
7. procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti, di ogni altro scarto accumulato e delle componenti esauste, al fine di non ridurre la resa della depurazione;
8. garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi, oli e di ogni componente esausta) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti e esibire, entro mesi TRE dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
9. attivare eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il depuratore esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso la Ditta è tenuta a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuale avviso del guasto e del successivo ripristino all'Ufficio Tecnico del Comune di San Pier Niceto (ME), all'IRSAP, all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
10. installare, ove non avesse già provveduto, contatori idrici agli attingimenti;
11. tenere i piazzali sgombri da rifiuti e scarti della lavorazione. Altresì, adottare le massime cautele nello stoccaggio e nella movimentazione delle materie utilizzate nel ciclo produttivo, al fine di prevenire ogni sporcamento delle superfici scolanti.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 4) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera prodotte dalle due caldaie (punti di emissione E1 e E3) e dal forno di essiccazione (punto di emissione E4).

Di seguito si riportano i limiti degli inquinanti e i rispettivi tempi di adeguamento a cui la Ditta dovrà attenersi in ottemperanza a quanto previsto nei Decreti Legislativi n° 183 del 15.11.2017 e n° 102 del 30.07.2020 entrambi di modifica del D.Lgs. n° 152/06:

Punto di emissione	Descrizione	Limiti imposti nel D.R.S. n° 51 del 12.02.2013 e validi fino al 31.12.2029 <i>(espressi in mg/Nm³ anidri)</i>
*E 1	Caldaia BONO ENERGIA 9645	Polveri: 100 Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂): 1700 Ossidi di azoto (espressi come NO ₂): 500
*E3	Caldaia BONO ENERGIA 8455	Polveri: 100 mg/Nm ³ Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂): 1700 Ossidi di azoto (espressi come NO ₂): 500
**E4	Forno essiccazione	Polveri: 20 Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂): 500 Ossidi di azoto (espressi come NO ₂): 500 C.O.V.: 20 CO: 300 Cianuri: 5 Benzoino: 5

* riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso del 3%

** riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso del 17%

Per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dalla Parte II dell'All. I alla Parte V del D.Lgs. n° 152/06 ss.mm.ii.

Art. 5) Il Gestore dovrà rispettare i limiti imposti e riportati nella tabella soprastante fino al 31 dicembre 2029. A partire dal 1° gennaio 2030 dovrà attenersi ai limiti alle emissioni come riportato nel D.Lgs. n° 183 del 15.11.2017.

Art. 6) Il Gestore, ricevuta la notifica del presente atto, dovrà comunicare, limitatamente per il forno di essiccazione (punto di emissione E4), con un preavviso di almeno **quindici giorni**, a questa Direzione, all'ARPA di Messina e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I la messa in esercizio e, entro i successivi 30 giorni, la messa a regime. Raggiunta la messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà, altresì, comunicare agli stessi Enti, con congruo anticipo, le date in cui verranno effettuate le **misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere successivamente i risultati delle analisi entro 60 giorni dalla data del secondo campionamento.

Art. 7) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **semestrale**, la misurazione delle emissioni con l'impianto condotto a pieno regime, comunicando con almeno 15 giorni di anticipo, a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I e all'ARPA di Messina la data in cui verranno svolte le prove, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti, i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 4** al presente provvedimento, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 8) Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non fossero disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre

norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni della durata di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

Art. 9) Il Gestore, oltre alle prescrizioni imposte nel parere endoprocedimentale del Dip. dell'Ambiente Regionale, dovrà:

1. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri);
2. identificare chiaramente tutti i camini con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
3. dotare tutti i punti di emissione di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
4. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
5. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
6. adottare tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
7. riportare sui risultati analitici degli autocontrolli le indicazioni del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato;
8. comunicare, entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo, l'eventuale superamento dei limiti dell'inquinante imposto, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo;
9. procedere, nel caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione dell'inquinante, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20ter del D.Lgs. n° 152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento dell'impianto, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
10. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica dell'impianto utilizzato nell'ambito dell'attività produttiva.

Per le emissioni diffuse di tipo odorigeno proveniente dalla sorgente E5 (impianto depurazione/linea fanghi), la concentrazione di sostanze odorigene misurata entro il perimetro dello stabilimento, deve essere inferiore al valore limite di 300 ouE/m³.

Per tali emissioni deve essere adottato un piano di gestione degli odori sottoposto ad approvazione da parte dell'ARPA Sicilia.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 10) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 11) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I e all'ARPA di Messina, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indichi che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. emissioni in atmosfera: date di effettuazione dell'autocontrollo e accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento;
4. scarichi idrici: una relazione di sintesi con l'indicazione di: volumi di acque attinte e restituite allo scarico (bilancio idrico), quantità di materie prime utilizzate, quantità di prodotto finito, gestione dei depuratori, quantità di fanghi esuberanti e/o altre scorie inviate a smaltimento, esiti analitici;
5. rifiuti: elenco codici CER e quantificazione dei rifiuti prodotti.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 12) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 13) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 14) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 15) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 16) Il presente atto ha una durata di **quindici anni** dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Art. 17) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di San Pier Niceto (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I, all'IRSAP, all'ARPA di Messina e all'Ufficio tecnico del Comune di San Pier Niceto (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 18) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente alla documentazione inoltrata per il rilascio AUA, presso lo stabilimento sito in C.da San Biagio del Comune di San Pier Niceto (ME).

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio <i>Dott.ssa Ileana Padovano</i>	Il Responsabile del Servizio <i>Dott. Cosimo Cammaroto</i>
--	--

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 28/2023 a favore della Ditta **SIMONE GATTO s.r.l.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 per lo scarico di acque reflue lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di trasformazione agrumi per l'ottenimento di succhi e oli essenziali svolta presso lo stabilimento sito in C.da San Biagio del Comune di San Pier Niceto (ME).

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli articoli da 1 a 18 sopra riportati;

DARE ATTO che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657, indirizzo email: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia;

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Messina, lì 27.06 .2023

Il Dirigente Reggente

Dott. Ing. Giovanni Lentini

FIRMATO DIGITALMENTE

UFFICIO PERIFERICO DI MESSINA

COPIA DETERMINAZIONE

N. 246 DEL 12-12-2021

Oggetto: RILASCIO RINNOVO AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLO SCARICO NELLA RETE FOGNARIA IRSAP DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MILAZZO-GIAMMORO - DITTA: SIMONE GATTO S.R.L.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PERIFERICO DI MESSINA

VISTI:

- la Legge Regionale n. 8 del 12/01/2012 e ss.mm.ii.;
- il contratto individuale del 01 luglio 2021, con il quale il Direttore Generale ha conferito all'ing. Daniele Tricomi l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Periferico di Messina e delle unità operative di base Amministrativa e Tecnica dello stesso Ufficio Periferico;
- l'art. 19 comma 5 della L.R. n. 8/2012, come modificato dalla L.R. n. 8/2016 art. 19, comma 1 lett. c), che prevede che trascorso il termine di cui al comma 4 "l'Istituto subentra integralmente e definitivamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree di cui all'articolo 1, comma 2", aree già attribuite ai Consorzi ASI;
- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27/07/1934 n. 265 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del 04/02/1977;
- la L.R. 18/06/1977 n. 39 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 15/05/1986 n. 27 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 24/08/1993 n. 24, modificata dalla L.R. 16/04/2003 n. 4;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- la D.D.G. n. 1448 del 18/1/2006, con la quale è stato approvato il P.A.R.F. del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina in località

Milazzo - Giammoro;

- il Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione (FoDep/IRSAP), approvato con deliberazione del C.d.A. n. 7 del 30/06/2020;
- l'istanza prot. n. 26990 del 25/11/2021 con la quale la Sig.ra Maria Gatto, nella qualità di Legale rappresentante della Ditta Simone Gatto S.r.l. con sede legale in S. Pier Niceto – c.da S. Biagio (ME), ha chiesto il rinnovo dell'“autorizzazione definitiva allo scarico“ nella fognatura IRSAP dell'Agglomerato Industriale di Milazzo - Giammoro, dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo identificato con il lotto n. 101;
- il risultato delle analisi effettuate in data 26/10/2021 dal Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali dell'Università degli studi di Messina, allegato all'istanza, da cui si evince il rispetto dei parametri contenuti nella tabella 3, allegato 5, di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n. 152;
- l'istruttoria di autorizzazione allo scarico, redatta dall'ufficio competente e recante il prot. n. 28311 del 10/12/2021;
- la ricevuta di versamento di € 770,00 per oneri di istruttoria tecnica dovuti ai sensi dell'art. 8 del predetto regolamento FO.DEP;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, riguardante l'autocertificazione della comunicazione antimafia (art.89 D.lgs 159/2011) trasmessa dalla Sig.ra Maria Gatto;

RITENUTO:

- la competenza dell'IRSAP ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in detta rete ai sensi dell'art. 124, commi 1° e 4°, del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152;
- la propria competenza, in forza dell'art. 8 della L.R. 10/2000 e di quanto sopra;

DETERMINA

- 1) Autorizzare, ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 27/86 e del FoDep/IRSAP, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 7 del 25/10/2016, la ditta Simone Gatto S.r.l. con sede legale in S. Pier Niceto – c.da S. Biagio (ME), a recapitare, nella fognatura dell'Agglomerato Industriale di Milazzo-Giammoro, i reflui prodotti presso l'insediamento produttivo, identificato con il lotto n. 101, ubicato nello stesso Agglomerato, a condizione che i reflui stessi siano conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3, allegato 5, di cui al medesimo D. Lgs. n. 152/2006;
- 2) Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, la ditta autorizzata rimane obbligata a rispettare le seguenti prescrizioni e condizioni:
 - a. la Ditta dovrà al più presto munirsi di idonee apparecchiature di controllo qualitativo e quantitativo, ovvero idoneo campionatore automatico, presso il pozzetto di ispezione esterno;
 - b. prima di effettuare eventuali scarichi di sostanze pericolose specificatamente individuate in tab. 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e/o sostanze derivanti dalla trasformazione o utilizzazione di cui in tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06, la ditta dovrà darne immediata comunicazione all'Ente per ottenere apposita autorizzazione;

c. lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità;

3) È fatto altresì obbligo di:

d. richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;

e. notificare all'IRSAP, o aventi causa, ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;

f. notificare all'IRSAP, o aventi causa, ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;

g. dare tempestiva comunicazione, all'IRSAP, o aventi causa ed agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza, della data di inizio dell'attività lavorativa;

4) L'IRSAP, o aventi causa, è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto;

5) Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi. Si specifica, in particolare, che il presente provvedimento riguarda esclusivamente gli aspetti strettamente connessi all'ammissibilità dello scarico dei reflui nella fognatura consortile, nonché quelli relativi al rispetto delle infrastrutture di proprietà dell'IRSAP, e pertanto non equivale a rilascio di autorizzazione edilizia né ad autorizzazione igienico-sanitaria. Conseguentemente, l'effettivo inizio delle opere di allacciamento deve essere, ove necessario per legge, preventivamente assentito dall'amministrazione civica del territorio comunale di competenza e dall'ASP;

6) **La presente autorizzazione ha validità di quattro anni dalla data del rilascio**, e le richieste di rinnovo dovranno essere presentate sei mesi prima della scadenza della precedente autorizzazione;

7) Nel caso di utilizzo della presente nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. del 13/03/2013 n. 59 ed alla circolare Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente del 10/04/2014, la ditta è onerata a produrre idonea **dichiarazione**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che nulla è variato rispetto alla data della presente autorizzazione in merito al ciclo produttivo ed alla composizione degli scarichi, pena la decadenza della presente autorizzazione;

8) Allorché subentrino esigenze tecniche specifiche nella gestione dei propri impianti di fognatura e di depurazione, ovvero nei casi in cui dovessero intervenire modifiche alle vigenti norme in materia di scarichi di reflui, l'IRSAP rimane nella facoltà di chiedere alla Ditta l'adeguamento e il rinnovo della presente autorizzazione ed, eventualmente, di procedere alla relativa revoca anche per eventuale informativa antimafia positiva;

9) Dare mandato al responsabile del procedimento di procedere agli atti consequenziali, fra cui la trasmissione di copia della presente determinazione alla "Simone Gatto S.r.l." presso la propria sede legale.

Il dirigente dell'Ufficio Periferico di Messina
ing. Daniele Tricomi

Via Ferruzza, 5 - 90124 Palermo
Tel. 09177287
Mail: info.it
PEC: info.irsapsicilia.it

Partita IVA: 06141650827
Codice Fiscale: 97279190827
Codice IPA fattura elettronica: UF8748

IRSAP
Protocollo Partenza N. 28399/2021 del 13-12-2021
Allegato 1 - Copia Documento

**Regione Siciliana**

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.1 – Valutazione ambientale strategica – Valutazione di impatto ambientale – Valutazione d'incidenza – P.A.U.R.
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo
pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 0079923 del 04/11/2022

OGGETTO: Simone Gatto S.r.l. – istanza di A.U.A. ex DPR 59/2013 per attività di trasformazione degli agrumi per l'ottenimento di succhi ed oli essenziali svolta in C.da San Biagio del Comune di San Pier Niceto, ME. (Rif pratica SUAP 01777510833-05072021-2206). - CDS indetta da Città Metropolitana di Messina prot n 0039118/21 del 17/11/2021 (prot. ARTA n 78351 del 18/11/2021).

- *Parere endoprecedimentale sulle emissioni in atmosfera ex art 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento di A.U.A. ex D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii.;*

SUAP – Comune di San Pier Niceto
utc@pec.comune.sanpierniceto.me.it

Città Metropolitana di Messina
protocollo@pec.prov.me.it

Visto il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale";

Visto il comma 1 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. : "[...]L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

Visto il comma 1-bis dell'art. 269 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; "In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il comma 1 lettera d) dell'art. 268 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, di definizione "emissione tecnicamente convogliabile";

Visto l'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività";

Visto l'art 272 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii "Impianti ed attività in deroga" e l'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

Visto l'Allegato I del DPR 59/2013 in riferimento ad impianti ed attività di cui alle lettera t) e cc) della parte II dell'allegato IV al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

Visto l'Allegato I, alla Parte V del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto l'art 272-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii di disciplina delle emissioni odorigene;

Visto l'art 273-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii di disciplina dei medi impianti di combustione;

Visto il D.A. del 24/09/2008 "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";

Viste il documento, "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – documento di sintesi", approvato dal Consiglio Nazionale SNPA del 03/10/18 con delibera n 38/2018;

Visto il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente

e per un'aria più pulita in Europa”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “*Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia*” elaborato in conformità al D.Lgs. n. 155/2010;

Visto l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010;

Visto l'art. 40, comma 1, lettera d), della sopracitata L.r. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;

Visto l'art.11, comma 110, della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che “*[...] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente*”;

Vista la circolare ARTA prot. n. 36570 del 04/08/2014 ad oggetto “*Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art 40 della L.R. 27/86 nella Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui soggetto istituzionale competente è il Comune*”;

Vista la definizione di *acque reflue industriali* ex art 74 c.1 lettera h) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la definizione di *acque reflue domestiche* ex art 74 c.1 lettera g) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Visti i criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche ex art 101 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed ex art 2 del DPR 227/2011 e ss.mm.ii.;

Viste le procedure semplificate di cui all'art 3 del D.P.R. 227/2011 “*Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali*”;

Visto l'art 113 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “*acque meteoriche di dilavamento e acque prima pioggia*”, che demanda alle Regioni la disciplina sulla gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia;

Viste le discipline sulla gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia adottate da altre regioni ed in particolare dalla Regione Lombardia (R.R. n 4/2006);

Visto il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “*Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali*” del D.R.A.;

Vista il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “*Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3*” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;”

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. n. 59/13 e la relativa documentazione progettuale, trasmesse da codesto SUAP con note/pec del 14/12/2021 e del 15/12/2021 (rispettivamente assunte a prot. ARTA n. 84809 del 16/12/2021 e n 85073 del 17/12/2021), finalizzata al rilascio dei titoli abilitativi ai sensi dell'art 3 comma 1 lett a), c) ed e) del D.P.R. n. 59/13 per attività di trasformazione agrumaria presso lo stabilimento in oggetto;

Visto il verbale della conferenza dei servizi per il procedimento AUA in oggetto trasmesso con nota Città Metropolitana di Messina prot. n. 0042418/21 del 15/12/2021 (prot. ARTA n. 84981 del 17/12/2021) con allegato, altresì, il provvedimento DRS n 51 del 12 febbraio 2013 (scadenza 12/02/2028) che autorizza le emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento ex art 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii con condizioni e prescrizioni;

Esaminati gli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di AUA in oggetto, sulla base di quanto rappresentato e dichiarato negli stessi, si evince che lo stabilimento esistente è adibito ad attività di trasformazione degli agrumi per l'ottenimento di succhi e di oli essenziali, mediante lavorazioni di: - Trattamenti dei succhi per la produzione di concentrati, limpidi e torbidi; - Confezionamento dei succhi naturali e concentrati; - Trattamenti di distillazione, concentrazione, defurocumarizzazione e decolorazione degli oli essenziali:

- Relativamente al titolo abilitativo per scarico di acque reflue richiesto in ambito AUA la Ditta dichiara (istanza di AUA), tra l'altro, il “*proseguimento senza modifiche*” e “*l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo*, (autorizzazione del Comune S. P. Niceto n 01 del 09/05/2019 con scadenza 09/05/2023), coerentemente con quanto chiarito anche in sede di CDS del 14/12/2021: “*Si discute sulla natura della saia che raccoglie le acque di raffreddamento e quelle meteoriche. Il dott. Raymo chiarisce che sia l'IRSAP sia il Comune hanno autorizzato sin dal 1998 la ditta a recapitare le acque di raffreddamento in tale scarico...*”;

Lo stabilimento comporta produzione delle seguenti tipologie di acque reflue:

- Acque reflue industriali / linee reflui industriali depurati: *“Le acque reflue, originate dalle lavorazioni, dalla pulizia delle macchine o da acque venute a contatto con i fluidi di processo, vengono convogliate al depuratore biologico. ... Le acque in uscita dall’impianto di depurazione sono conformi ai limiti imposti di cui dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (scarico in rete fognaria), vengono inviate al depuratore consortile dell’ IRSAP della zona industriale di Giammoro. ... Autorizzazione allo scarico Prot. N° 17013/2017 del 27/06/2017 dell’IRSAP;*
- Acque reflue domestiche ed assimilate con recapito mediante linea reflui acque nere alla rete fognaria consortile IRSAP;
- Acque reflue di raffreddamento: *“Le acque di raffreddamento rientrano nei limiti imposti di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06 (scarico in acque superficiali) vengono convogliate in un pozzetto IRSAP posto fuori dall’area dello stabilimento e qui convogliate nella canaletta esistente. Il volume annuo di acque di raffreddamento scaricate è di circa 52.000 mc. Autorizzazione allo scarico n° 01 del 09/05/2019 del Comune di San Pier Niceto (ME)”*
- Acque meteoriche di dilavamento dei piazzali con connesso impianto di trattamento acque di prima pioggia per cui è previsto recapito nello scarico in saia consortile esistente (già autorizzato per scarico delle acque di raffreddamento dal Comune S. P. Niceto n 01 del 09/05/2019, scadenza 09/05/2023);

Preso atto della nota della Città Metropolitana di Messina prot. n. 0021611/22 del 28/06/2022 (prot. ARTA n. 49600 del 05/07/2022) ad oggetto “Ditta Simone Gatto – Parere per lo scarico acque di raffreddamento e acque meteoriche”;

Per quanto sopra esposto, non si ravvisano competenze di questo Ufficio in sostituzione delle ex CPTA ex art 40 l.r. 27/86 ed ex art. 11 c. 110 della l.r. 26/12 per “nuovi scarichi provenienti da insediamenti produttivi non recapitanti in pubblica fognatura”;

➤ Relativamente al titolo abilitativo per emissioni in atmosfera ex art 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii richiesto in ambito AUA la ditta dichiara (istanza di AUA) il *“proseguimento senza modifiche”* e *“l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo”* DRS n 51 del 12 febbraio 2013 (scadenza 12/02/2028). Risulta altresì che:

- lo stabilimento esistente è autorizzato con DRS n 51 del 12 febbraio 2013 (scadenza 12/02/2028) per le emissioni in atmosfera con condizioni e prescrizioni, prevedendo il rispetto di VLE per punti emissione convogliata in atmosfera E1(caldaia/generatore di vapore), E3(caldaia/generatore di vapore) ed E4 (forno essiccazione attualmente non attivo);
- non risultano modifiche impiantistiche ed al ciclo produttivo rispetto alle condizioni che hanno consentito il rilascio del provvedimento DRS n 51 del 12 febbraio 2013 ex art 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- si ritiene necessario l’aggiornamento del titolo abilitativo per emissioni in atmosfera ex art 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii in ambito AUA, (come tra l’altro si evince anche dal verbale di CDS del 14/12/2021), per le emissioni in atmosfera provenienti dalla linea fanghi dell’impianto di depurazione dello stabilimento avente potenzialità superiore a 10.000 a.e. e, pertanto, non più in deroga ex art 272 comma 1 e lettera p-bis) della parte I-allegato IV alla Parte Quinta del D.Lg. 152/06 e ss.mm.ii;
- Il ciclo produttivo comporta potenziali **Emissioni in atmosfera** di tipo concentrato e di tipo diffuso:

Punti di emissioni E1 (caldaia / generatore vapore), **E3** (caldaia / generatore vapore), **E4** (forno essiccazione attualmente non attivo), esistenti e già autorizzati con DRS n 51 del 12 febbraio 2013 e non soggetti a modifiche nell’ambito del procedimento di AUA in oggetto;

Sorgente E5 di emissioni diffuse, prevalentemente di tipo odorigeno provenienti dall’impianto di depurazione comprensivo di linea fanghi, avente potenzialità superiore a 10.000 a.e.. A tal proposito la Ditta rappresenta (paragrafo H – Tavola 8 “Relazione tecnica ciclo lavorazione” del 07/08/2020) altresì che:

“Le acque reflue, originate dalle lavorazioni, dalla pulizia delle macchine o da acque venute a contatto con i fluidi di processo, vengono convogliate al depuratore biologico. ... I fanghi biologici prodotti dalla depurazione delle acque vengono:

- ⌚ *ispessiti;*
- ⌚ *stabilizzati in vasca di ossidazione;*
- ⌚ *condizionati con polielettrolita;*
- ⌚ *filtrati su nastro pressa;*
- ⌚ *accumulati su appositi letti in attesa di smaltimento.”*

Le acque reflue in uscita dal depuratore biologico interno vengono quindi recapitata nel collettore consortile IRSAP (Autorizzazione allo scarico Prot. N° 17013/2017 del 27/06/2017 dell’IRSAP)

Per il contenimento e l'abbattimento delle emissioni diffuse provenienti dall'impianto di depurazione la ditta in particolare prevede: "Le vasche del sopra citato impianto di depurazione saranno coperte con idonei sistemi di copertura prefabbricata che consentiranno di controllare le emissioni odorigene e di evitare la fortuita dispersione di schiume (ad oggi mai verificatasi)."

La ditta dichiara altresì (paragrafo H – Tavola 8 “Relazione tecnica ciclo lavorazione” del 07/08/2020) che: “*I rifiuti solidi prodotti dall'Azienda sono costituiti principalmente dai fanghi biologici palabili prodotti nel processo di depurazione di cui già detto. A questi si aggiungono dei rifiuti solidi costituiti da rametti, foglie e i pochi frutti non idonei che arrivano insieme ai frutti da trasformare. Tutti i rifiuti solidi sono assimilabili agli urbani e vengono smaltiti da ditte autorizzate, in discariche di 1° specie e/o inviate al recupero.*”

Ritenuto di potere confermare Valori Limite di Emissione per punti di emissione pre-esistenti E1, E3 ed E4 di cui all'art 3 del DRS n 51 del 12 febbraio 2013;

Ritenuto, sulla base delle MTD, di dovere stabilire per le emissioni diffuse di tipo odorigene un valore limite alla concentrazione di sostanze odorigene pari 300 ouE/m³, misurata nei punti critici entro il perimetro dello stabilimento;

Ritenuto che il Gestore debba prevedere un *piano di gestione degli odori* (secondo le Linee Guida ISPRA “*Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – documento di sintesi*” approvato dal Consiglio Nazionale SNPA del 03/10/18 con delibera n 38/2018), redatto ed aggiornato secondo le osservazioni e le richieste di ARPA Sicilia. Ritenuto, altresì, che i risultati delle campagne di monitoraggio debbano essere presi a riferimento per eventuale necessità di adeguamento dello stabilimento con le opportune misure di prevenzione e/o riduzione (di carattere gestionale e/o tecnico) delle emissioni odorigene alle fonti emissive;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale per emissioni in atmosfera nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 per lo stabilimento in oggetto;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Questo Ufficio, per quanto sopra esposto, esprime per gli aspetti di propria competenza, **parere endoprocedimentale favorevole per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**, nell'ambito del procedimento di A.U.A. ex D.P.R. 59/13 e ss.mm.ii. per attività di “trasformazione degli agrumi per l'ottenimento di succhi ed oli essenziali”, svolta dalla Ditta Simone Gatto S.r.l. presso stabilimento sito in C.da San Biagio del Comune di San Pier Niceto, ME., con le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. Si confermano Valori Limite di Emissione di cui alla prescrizione n 3 del DRS n 51 del 12 febbraio 2013 per punti di emissione convogliata esistenti **E1** (caldaia / generatore vapore) **E3** (caldaia / generatore vapore) ed **E4** (forno essiccazione attualmente non attivo). Per gli inquinanti potenzialmente presenti nelle sostanze utilizzate e non già ricompresi nella tabella di cui alla prescrizione n 3 del DRS n 51 del 12 febbraio 2013 restano fermi i valori limite di emissione e le prescrizioni di all'allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
2. Le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio;
3. I V.L.E. sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal Gestore dello stabilimento negli elaborati progettuali prodotti, tenendo conto delle “Migliori Tecniche Disponibili” ed in conformità alla normativa vigente;
4. Il Gestore è tenuto ad effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con periodicità semestrale, nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali;
5. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, alla ST - ARPA Sicilia ed a questo Serv 1 – U.O. S.1.1;
6. I dati relativi al monitoraggio devono essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro e' riportato in appendice I all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
7. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, a mezzo elettronico alla Città Metropolitana di Messina, alla ST - ARPA Sicilia ed a questo Serv 1 – U.O. S.1.1 entro 60 giorni dalla data del campionamento.

8. Per il contenimento e l'abbattimento delle emissioni diffuse di tipo odorigeno e/o polverulento provenienti dalle attività svolte nello stabilimento deve essere adottata una combinazione di Migliori Tecniche Disponibili (MTD) individuate nel documento, "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – documento di sintesi" (approvato dal Consiglio Nazionale SNPA del 03/10/18 con delibera n 38/2018) e nella parte I e II dell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. In particolare, con specifico riferimento alla linea fanghi dell'impianto di depurazione devono essere rispettate le seguenti indicazioni tecniche/gestionali:
 - Effettuare possibilmente interventi di manutenzione programmata (a rischio emissioni odorigene) in condizioni ottimali (orari selezionati in funzione della valutazione dei dati meteo: temperature dell'aria, direzione e intensità vento, regime barico, previsione attesa).
 - Effettuare il lavaggio delle macchine con acqua al termine dell'utilizzo giornaliero;
 - Ridurre al minimo i tempi di disidratazione;
 - Prevedere copertura della vasca di ossidazione e stabilizzazione, della vasca ispessitore e dei letti di essiccamento con idonei sistemi di copertura o idonei teli;
 - Ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto dei fanghi (max 2 giorni, possibilmente evacuazione giornaliera), coprendo anche i cassoni di raccolta con idonei teli;
 - Eventualmente, dosare insieme al polielettrolita un prodotto per ridurre la formazione di esalazioni maleodoranti (mercaptani).
9. Per le emissioni diffuse di tipo odorigeno provenienti prevalentemente dalla sorgente E5 (impianto depurazione/linea fanghi), la concentrazione di sostanze odorigene misurata entro il perimetro dello stabilimento deve essere inferiore al valore limite di 300 ouE/m³;
10. Per le emissioni diffuse di tipo odorigeno, deve essere adottato un *piano di gestione degli odori*, secondo le "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – documento di sintesi" (approvato dal Consiglio Nazionale SNPA del 03/10/18 con delibera n 38/2018) sottoposto ad approvazione da parte di ARPA Sicilia.
 La campagna di monitoraggio degli odori, da effettuarsi con cadenza semestrale entro il perimetro dello stabilimento, dovrà essere presa a riferimento per l'eventuale necessità di adeguamento dello stabilimento con le opportune misure di prevenzione e/o riduzione (di carattere gestionale e/o tecnico) delle emissioni odorigene provenienti dalle fonti odorigene;
11. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità annuale a mezzo elettronico alla Città Metropolitana di Messina, alla ST - ARPA Sicilia ed a questo Serv 1 – U.O. S.1.1 sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e concentrate e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza;
12. Il Gestore è tenuto ad effettuare la gestione/smaltimento dei rifiuti prodotti/fanghi di depurazione nell'osservanza delle norme di cui alla parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
13. Devono essere utilizzate le buone pratiche lavorative, evitando la dispersione di sostanze e prodotti nell'ambiente;
14. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti;
15. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro e' riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
16. Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà: procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile; ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto; comunicare entro le otto ore successive alla Città Metropolitana di Messina, alla ST - ARPA Sicilia, a questo Serv 1 – U.O. S.1.1, le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
17. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo ed al fine dello svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza;

18. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo;
19. Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento deve essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e delle altre normative specifiche vigenti e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.
20. In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore deve procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13;
21. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.
22. Sono fatti salvi, pareri, valutazioni, nulla osta ecc.. di altri soggetti/enti competenti. Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di propria competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio.

Il Funzionario
Giorgio Sirchia



Il Dirigente del Servizio 1
Antonio Patella



COMUNE DI SAN PIER NICETO

(Città Metropolitana di Messina)

AREA TECNICA

Prot. _____

Alla Ditta **Simone Gatto s.r.l.**
simonegattosrl@pec.it
ingpracanica@pec.it

E p.c.

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
Servizio Tutela Aria e Acque –
Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale
protocollo@pec.prov.me.it

All' Ass. Regionale Territorio ed
Ambiente – Palermo
Via Ugo La Malfa 169 – 90146 PALERMO
Pec: dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

All' AREA2 Demanio Marittimo
Struttura Territoriale dell' Ambiente di Messina
UOB Territoriale Ambientale 2
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

All' I.R.S.A.P. Centro Direzionale
c/o CCIAA di Messina
Via Giordano Bruno, 1
info@pec.irsapsicilia.it

A.R.P.A. via G. La Farina, is. 105 - 98123 Messina
arpamessina@pec.arpa.sicilia.it

A.S.P. N. 5 Distretto di Milazzo
distretto.milazzo@pec.asp.me.it

Al Signor Sindaco – SEDE

All' Albo Pretorio On line - Sede

OGGETTO: PARERE FAVOREVOLE ALLO SCARICO (A SOSTITUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO N. 01 DEL 15/06/2022) E NULLA OSTA ACUSTICO.



COMUNE DI SAN PIER NICETO

(Città Metropolitana di Messina)

AREA TECNICA

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Vista la richiesta di AUA prot. n°9635 del 9/11/2021, inoltrata dalla ditta Simone Gatto s.r.l., Azienda di Trasformazione Agrumaria sita nella zona industriale di San Pier Niceto contrada S. Biagio;

Visto che nulla è mutato nel ciclo produttivo dell'Azienda e che pertanto vengono confermati i dati e gli elaborati tecnici allegati all'autorizzazione allo scarico n.1 del 09/05/2019;

Tenuto conto che i reflui di cui trattasi sono derivati dall'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia e dall'impianto di raffreddamento dello stabilimento in oggetto e vengono recapitate in mare tramite un canale di scolo artificiale;

Tenuto conto che dette acque sono costantemente monitorate dalla Ditta Simone Gatto s.r.l. ed analizzate da laboratorio di fiducia accreditato e, a campione, anche dagli Enti di controllo preposti alle verifiche ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m. ed i.

Tenuto conto che gli esiti delle analisi di laboratorio sono risultati conformi ai valori prescritti dalla Tabella 3 dell'All. 5 alla Parte III del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n° 59/13;

Vista la L.R. 15.05.1986 n° 27 e ss.mm.ii.;

Visto il verbale del 12/02/2020 con il quale il Consorzio A.S.I. di Messina in liquidazione, in forza di legge, ha trasferito al Comune di San Pier Niceto le strade e le relative pertinenze ad uso pubblico ricedenti nel territorio del Comune di San Pier Niceto;

Vista la relazione fonometrica allegata all'istanza nella quale si evidenzia il rispetto dei limiti di immissione acustica secondo quanto previsto dalla L. n° 447/95;

Ferme restando le valutazioni che la STA di Messina dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente vorrà adottare nel proprio parere endoprocedimentale,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

alla ditta "**Simone Gatto s.r.l.**", partita I.V.A. e Cod. Fisc. IT01 77751 0833, Azienda di Trasformazione Agrumaria, con stabilimento sito nella zona industriale di San Pier Niceto contrada S. Biagio, per lo scarico indiretto a mare, tramite il canale limitrofo allo stabilimento, delle acque di prima pioggia, opportunamente depurate, e delle acque di raffreddamento derivanti dall'attività di trasformazione agrumaria svolta nell'impianto industriale sopradetto, il cui percorso è ben evidenziato negli elaborati tecnici a firma dell'Ing. Edoardo Pracanica alle seguenti condizioni:

- Che siano rispettati i valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006, in particolare alle indicazioni per il parametro "**Temperatura**", così come specificato nella nota della Provincia Regionale di Messina del 16/03/2015 prot. 1314;
- Che la ditta Simone Gatto s.r.l. effettui le analisi chimico - batteriologiche delle acque oggetto di scarico, ogni 6 (sei) mesi ed ogni qualvolta il Comune lo riterrà opportuno, facendo pervenire i risultati presso l'Ufficio Tecnico comunale di San Pier Niceto;



COMUNE DI SAN PIER NICETO

(Città Metropolitana di Messina)

AREA TECNICA

- Che la ditta metta a disposizione personale e mezzi a servizio di Organi Pubblici competenti che intendano eseguire sopralluoghi e prelievi;
- Che siano osservati tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 152/06 e dalla L.R. 15.05.1986 n. 27.

Per quanto attiene all'impatto acustico

RILASCIA

N.O. acustico per le finalità di cui alla L. 447/95 s.m.i.

San Pier Niceto 23/06/2022

RESPONSABILE AREA TECNICA
(*geom. Nicola A. ISGRO*)



Contenuti minimi del certificato di analisi

1. ragione sociale della ditta;
2. luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
3. esatta identificazione del punto di emissione controllato (*referirsi, ove indicato, esclusivamente alla denominazione riportata nel Decreto di Autorizzazione*);
4. tipo di impianto;
5. frequenza di emissione (*nelle 24 ore*);
6. durata di emissione (*h/g*);
7. descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
 - a) altezza del camino da quota terra (*altezza geometrica espressa in m*);
 - b) altezza del punto di prelievo (*m*);
 - c) sezione del camino al punto di prelievo (m^2), sua forma geometrica e dimensioni;
 - d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;
 - e) direzione del flusso al punto di campionamento;
 - f) temperatura ($^{\circ}C$) e pressione (*se possibile in KPa*) al punto di prelievo;
 - g) densità effettiva (*di norma in g/l oppure Kg/m^3*);
 - h) umidità (H_2O Kg/Nm^3) o frazione molare;
 - i) velocità (*m/s*);
 - j) portata effettiva (m^3/h);
 - k) portata normalizzata umida (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - l) portata normalizzata secca (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - m) portata normalizzata secca corretta per l' O_2 di riferimento se previsto (Nm^3/h rif. % O_2) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
8. data delle operazioni di rilevazione (*giorno, mese ed anno*);
9. periodo di riferimento (*anno 20xx, I o II semestre dell'anno 20xx*);
10. periodo di osservazione (*ora di inizio e ora di fine*);
11. durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (*ora di inizio e ora di fine*);

12. condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%). Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*). Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (*ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.*) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (*manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998*);

13. metodica di campionamento (*riferimento al metodo ufficiale*);

14. metodica di analisi (*riferimento al metodo ufficiale*);

15. risultato analitico che deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato e relativa unità di misura;
- la concentrazione dell'inquinante alle condizioni di esercizio e concentrazione dell'inquinante corretto all'O₂ di riferimento;
- il valore del flusso di massa (Kg/h);

16. osservazioni (*al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove*);

17. valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.